



CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO EXTRACURRICULARI IN REGIONE LAZIO

TRA

il Prof. Filippo de Rossi nato a Napoli il 11/07/1955, il quale interviene al presente atto nella qualità di Magnifico Rettore dell'Università degli Studi del Sannio, avente sede legale alla Piazza Guerrazzi n. 1 Benevento, ove domicilia per la carica, P. IVA 01114010620, d'ora in poi denominata Università,

E

denominato (indicare la ragione sociale) _____ con sede nel Comune di _____ in _____

n. _____ (Provincia di _____) CF/P.IVA _____, di seguito

denominato soggetto ospitante rappresentato da _____

nato/a a _____ il __/__/____ in qualità di (specificare la qualifica del

rappresentante legale) _____ ivi domiciliato per la

carica,

PREMESSO

- che la Legge del 24 giugno 1997, n. 196, contiene "*Norme in materia di promozione dell'occupazione*", e, in particolare, l'articolo 18, comma 1, lettera a);
- che con il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998, n.142, è stato adottato il "*Regolamento recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento*";
- che, al fine di agevolare le scelte professionali degli studenti mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro, le Università Italiane possono promuovere, nell'ambito dei percorsi formativi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della Legge 24 giugno 1997, n. 196, tirocini di formazione e di orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, ai sensi della Legge del 31 dicembre 1963, n. 1859;
- che la sentenza della Corte Costituzionale dell'11 dicembre 2012, n. 287, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 11 del Decreto Legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 14 settembre 2011, n. 148, ribadendo, al riguardo, la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;

- che con Delibera della Giunta Regionale Lazio del 18 luglio 2013, n. 199, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 22 luglio 2013, concernente l' "Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell'articolo 1, comma 34, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini. Revoca della delibera della Giunta Regionale n. 151 del 13 marzo 2009":
 - sono state definite le Linee-Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento da adottare nella Regione Lazio;
 - sono stati approvati gli schemi di Convenzione e di Progetto Formativo;
- che con Decreto Rettorale del 12 febbraio 2014, n. 107, sono stati approvati i nuovi schemi di Convenzione per lo svolgimento dei tirocini di formazione e di orientamento da attivare in Regione Lazio e dei relativi Progetti Formativi, finalizzati a garantire la transizione dei giovani che hanno acquisito un titolo di studio nei dodici mesi precedenti l'avvio del tirocinio, conformi agli schemi approvati con Delibera della Giunta Regionale Lazio del 18 luglio 2013, n. 199.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

1. Il soggetto ospitante si impegna a realizzare presso la propria sede (specificare se operativa o legale) sita in _____ via _____ n. _____ percorso/i di tirocinio di cui al/ai progetto/i formativo/i al presente atto.
2. Gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio sono indicati nel progetto formativo allegato alla presente Convenzione.

Art. 2 – Obblighi del soggetto promotore

1. Al soggetto promotore spetta, per il corretto ed efficace svolgimento del tirocinio, il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio come previsto dall'articolo 10, comma 1 dell'Allegato A della Delibera della Giunta Regionale del 18 luglio 2013, n. 199 . In particolare il soggetto promotore:
 - a) favorisce l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo;
 - b) designa un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate alle funzioni di raccordo con il soggetto ospitante per monitorare l'attuazione del progetto formativo;

- c) promuove il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio con il soggetto ospitante, assicurando la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo;
- d) rilascia l'attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite;
- e) contribuisce al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini attraverso gli adempimenti previsti dal sistema regionale informatico sui tirocini.

Art. 3 – Obblighi del soggetto ospitante

1. Al soggetto ospitante spettano gli obblighi per il corretto ed efficace svolgimento del tirocinio, inoltre garantisce la regolare attuazione dell'esperienza del tirocinio, come previsto dall'articolo 10, comma 2 dell'Allegato A della Delibera della Giunta Regionale del 18 luglio 2013, n. 199.

In particolare il soggetto ospitante:

- a) stipula la convenzione con il soggetto promotore e in collaborazione con lo stesso definisce il progetto formativo;
- b) designa un tutor quale responsabile dell'attuazione del piano formativo con funzioni di inserimento e di affiancamento sul luogo di realizzazione del tirocinio per tutto il periodo previsto dal progetto formativo, in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
- c) effettua le comunicazioni obbligatorie previste dall'articolo 9-bis, comma 2, del Decreto Legge 1 ottobre 1996, n. 510 "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale ", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1180;
- d) assicura la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo;
- e) trasmette al soggetto promotore le comunicazioni effettuate (come previsto nel punto c), e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni;
- f) trasmette la relazione sull'esperienza svolta dal tirocinante al soggetto promotore ai fini del rilascio, da parte di quest'ultimo, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;
- g) mette a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti e quanto altro idoneo e necessario allo svolgimento delle attività di tirocinio, ivi compresi quelli relativi alla protezione individuale nei casi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. Nel caso in cui il soggetto ospitante sia una pubblica amministrazione aggiungere la dichiarazione di aver provveduto alla ricerca delle candidature ed alla loro selezione attraverso criteri trasparenti e di evidenza pubblica.

Art. 4 – Garanzie assicurative

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1 e comma 4 dell'Allegato A della Delibera della Giunta Regionale del 18 luglio 2013, n. 199, l'Università assicura il tirocinante, salvo diversi accordi con il soggetto ospitante, o altro soggetto, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.

Art. 5 – Indennità di partecipazione

1. L'indennità da corrispondere per la partecipazione al tirocinio sarà pari almeno all'importo lordo individuato dall'articolo 13, comma 1 dell'Allegato A della Delibera della Giunta Regionale del 18 luglio 2013, n. 199, e indicata nel progetto formativo riferito alla presente convenzione.;
2. Per la disciplina e il calcolo dell'indennità si applica quanto previsto all'articolo 13 dell'Allegato A della deliberazione della Delibera della Giunta Regionale del 18 luglio 2013, n. 199.

Art. 6 – Comunicazioni

1. Il soggetto ospitante effettua le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 9, della Delibera della Giunta Regionale del 18 luglio 2013, n. 199;
2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e) dell'Allegato A della Delibera della Giunta Regionale del 18 luglio 2013, n. 199, il soggetto ospitante si impegna, altresì, a trasmettere all'Università le comunicazioni obbligatorie di avvio, di proroga, di interruzione e di infortuni di ciascun tirocinio, al fine di consentire le dovute verifiche.

Art. 7 – Attestazione delle competenze

1. Al termine del tirocinio l'Università rilascia un'attestazione dei risultati dell'attività svolta secondo quanto previsto dall'articolo 12, dell'Allegato A della Delibera della Giunta Regionale del 18 luglio 2013, n. 199.
2. Il soggetto ospitante è tenuto a trasmettere all'Università la relazione sull'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite.

Art. 8 – Durata

3. La presente convenzione avrà durata biennale a decorre dalla data di sottoscrizione.
4. La eventuale disdetta da una delle parti dovrà avvenire almeno due mesi prima del termine di scadenza.

Art. 9 – Sanzioni

1. L'accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124 *“Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30”*, in ordine al mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 della Delibera della Giunta Regionale del 18 luglio 2013, n. 199, comporta la sospensione della possibilità di realizzare tirocini per i soggetti ospitanti.
2. La sospensione, di cui al comma 1, ha una durata massima di ventiquattro mesi e concorre con le eventuali sanzioni civili e amministrative derivanti dall'accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto di lavoro.
3. La sospensione, di cui comma 1 viene altresì applicata ai soggetti promotori, qualora dall'accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124, emerge il mancato rispetto alle disposizione di cui all'articolo 10, comma 1 della Delibera della Giunta Regionale del 18 luglio 2013.
4. Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. In coerenza con quanto definito dalla Legge del 28 giugno 2012, n. 92, la mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione prevista dall'articolo 5, comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 6.000,00 euro.

Art. 10 – Trattamento dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente convenzione e dell'allegato progetto formativo, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.



Art. 11 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione il soggetto promotore ed il soggetto ospitante si rinvia all'Allegato A della Delibera della Giunta Regionale del 18 luglio 2013, n. 199, nonché alle disposizioni vigenti in materia.

Lì,

Università degli Studi del Sannio
IL RETTORE

IL SOGGETTO OSPITANTE

Timbro e firma